

DOGANE E COVID-19

Misure unionali e nazionali in materia di scambi internazionali attuate per far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria

9 aprile 2020

Easyfrontier ®

Via delle Lame, 29
40122 Bologna - Italy
Tel. +39 051 4210459

Via Scarsellini, 13
20161 Milano - Italy
Tel. +39 02 45418305

Via M. Fanti, 17
10128 Torino - Italy
Tel. +39 011 5718261

Sommario

1.	<i>Classificazione doganale dei prodotti atti a contrastare il COVID-19.....</i>	- 3 -
2.	<i>Misure relative alla presentazione e/o gestione delle domande di autorizzazione.....</i>	- 3 -
3.	<i>Procedure di sdoganamento.....</i>	- 4 -
3.1	Misure all'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea	- 5 -
3.1.1	Importazione di mascherine	- 5 -
3.1.2	Svincolo diretto e svincolo celere.....	- 5 -
3.1.3	Franchigia doganale	- 7 -
3.2	Misure all'esportazione	- 8 -
3.2.1	Sospensione dei termini per l'uscita della merce dall'UE	- 8 -
3.2.2	Obbligo di autorizzazione all'export per taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)	- 8 -
3.2.3	Divieto di esportazione di strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi	- 9 -
3.3	Misure legate al regime di transito	- 9 -
4.	<i>Misure relative agli scambi intra-unionali.....</i>	- 9 -
5.	<i>Tabella riassuntiva.....</i>	- 10 -

1. Classificazione doganale dei prodotti atti a contrastare il COVID-19

La *WCO – World Customs Organization* (in italiano, Organizzazione Mondiale delle Dogane) ha dedicato una sezione del proprio [sito](#) all'emergenza Coronavirus. Oltre agli aggiornamenti e alle misure poste in essere dai diversi Paesi aderenti all'Organizzazione, è stato pubblicato un [documento](#) che riporta l'elenco dei beni ritenuti essenziali per l'emergenza COVID-19 e i relativi codici di SA – Sistema Armonizzato (in inglese, HS – *Harmonized System*).

Tali beni, meglio dettagliati nel documento WCO, sono essenzialmente: kit, strumenti e apparecchiature per i test diagnostici; indumenti protettivi e simili (protezioni per viso e occhi, guanti, etc.); termometri; disinfettanti e prodotti per la sterilizzazione; dispositivi medici e prodotti ad essi connessi.

È opportuno specificare che nel documento sono riportati i codici di Sistema Armonizzato, 6 cifre, perché condivisi a livello WCO; le cifre successive alla sesta, infatti, sono decise autonomamente dai singoli Paesi o unioni doganali.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, poi, ha pubblicato la [nota 105364/RU del 2 aprile 2020](#), che completa e integra il documento WCO. In allegato a tale nota, sono ricompresi i beni essenziali per fronteggiare il COVID-19 – suddivisi in beni di maggior utilizzo e altri beni – e sono riportati, oltre ai codici di Sistema Armonizzato, i codici TARIC, ovvero i codici di classificazione doganale a 10 cifre propri dell'UE, utilizzati all'import.

2. Misure relative alla presentazione e/o gestione delle domande di autorizzazione

Con la [Determinazione Direttoriale 100430/RU](#) e la relativa [nota esplicativa 100433/RU](#) del 26 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, ADM) ha comunicato l'adozione di misure straordinarie per la gestione di talune domande di autorizzazione.

Nello specifico, la Determinazione Direttoriale fa esplicito riferimento all'autorizzazione AEO, allo status di esportatore autorizzato, alle autorizzazioni richieste mediante il *Customs Decision System* (a tal proposito è opportuno ricordare che anche l'autorizzazione AEO si presenta in via telematica dal 1° ottobre 2019) e al Carnet ATA.

In via generale, l'ADM invita gli operatori a non presentare nuove istanze e a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall'Ufficio delle Dogane competente.

Nel caso in cui vi siano domande già accettate ma con istruttoria alle prime fasi, fatta eccezione per quelle presentate dalle aziende con codice ATECO “essenziale” (ovvero, non soggetto a sospensione dell'attività), l'Ufficio delle Dogane potrà adottare un diniego delle domande medesime secondo le procedure previste dalla normativa unionale; in tal caso, al termine dell'emergenza, l'operatore potrà riproporre l'istanza oggetto di diniego e la stessa sarà trattata con priorità.

Nel caso in cui, invece, l'istruttoria sia già ad uno stato avanzato oppure riguardi un'azienda non soggetta a sospensione dell'attività, l'Ufficio completerà l'attività e rilascerà, ove sussistano i requisiti, l'autorizzazione richiesta. Con riferimento all'autorizzazione AEO e all'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato, poi, l'istruttoria può essere completata in modalità *smart working* laddove siano necessarie esclusivamente informazioni che si possono ottenere in modalità di lavoro agile.

Sempre con riferimento alle nuove domande di decisioni doganali, è opportuno riportare anche quanto indicato da TAXUD – Direzione Generale della Commissione europea responsabile della politica dell'UE in materia di fiscalità e dogane – nelle [linee guida](#) pubblicate sul proprio sito.

La Commissione europea ha specificato che il Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) 952/2013, obbliga le autorità doganali degli Stati membri ad accettare le domande di decisione che soddisfano i requisiti previsti. Pertanto, pare che le autorità doganali possano comunque legalmente rifiutare le domande di decisione correttamente presentate.

Fermo restando ciò, anche TAXUD incoraggia vivamente gli operatori a presentare domanda solo per le decisioni doganali essenziali, in modo che gli Uffici delle Dogane possano concertarsi sulle richieste più urgenti.

In relazione al Carnet ATA, l'ADM ha specificato che, in caso di prossimità alla scadenza, gli operatori possono chiedere una proroga dei termini di riesportazione ai sensi dell'art. 251, par. 3, del Codice Doganale dell'Unione.

Per quanto riguarda la vidimazione dei certificati FORM A, EUR.1, EUR-MED e A.TR., in accordo con quanto previsto dai Servizi della Commissione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che essi possono essere presentati in copia, data la difficoltà di ottenere i certificati in originale. Il certificato in originale, poi, dovrà essere prodotto non appena cessata l'emergenza.

In alternativa, la Commissione europea e l'ADM invitano gli operatori ad utilizzare, ove possibile, l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Per ulteriori informazioni sulle procedure relative alla presentazione delle prove dell'origine preferenziale durante l'emergenza COVID-19, si rimanda alla [nota informativa](#) della Commissione europea.

Sempre in riferimento ai certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED, A.TR., inoltre, è opportuno specificare che, con [nota 88470/RU del 12 marzo 2020](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prorogato di altri 60 giorni il termine della previdimazione, data l'incapacità degli Uffici delle Dogane a procedere con i controlli previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Pertanto, fino al 21 giugno 2020 sarà ancora possibile, per gli operatori, fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati sopra elencati.

Con riferimento al Certificato di Origine, poi, è opportuno specificare che, in Italia, alcune Camere di Commercio hanno istituito procedure di stampa del certificato in azienda. Tale semplificazione, che dovrebbe essere concessa ai titolari di autorizzazione AEO, status di esportatore autorizzato e registrazione al REX, è stata, in taluni casi, estesa a tutti gli operatori. Con la stampa in azienda, è possibile avere a disposizione veri e propri certificati di origine, senza doversi presentare fisicamente alla Camera di Commercio competente.

Altre forme di certificati come, ad esempio, le copie dell'originale potrebbero non essere accettati con facilità a destino.

3. Procedure di sdoganamento

Al fine di snellire le procedure di sdoganamento, le linee guida di TAXUD promuovono e consigliano agli operatori di fruire di **sdoganamenti semplificati** utilizzare la “procedura ordinaria presso luogo approvato”.

Infatti, sulla base di quanto disposto dall'art. 139 del Codice Doganale dell'Unione e dall'art. 115 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 e ss.mm.ii., tale autorizzazione consente alle imprese di **sdoganare la merce direttamente presso i propri magazzini e senza l'intervento della dogana**: ciò consente di ridurre molto i tempi e i costi di sdoganamento sia all'import sia all'export, in quanto la merce resta negli stabilimenti aziendali e non deve sostare presso gli Uffici delle Dogane competenti per le operazioni.

3.1 Misure all'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea

3.1.1 Importazione di mascherine

Data la scarsità di mascherine sul territorio nazionale e unionale, sono molte le imprese che stanno attualmente importando tali prodotti. Ai fini dello sdoganamento, è opportuno specificare che gli adempimenti variano a seconda della tipologia di mascherina acquistata.

In via generale, le mascherine classificate come dispositivi medico-chirurgici necessitano sia di marcatura CE sia del nulla osta sanitario (NOS) rilasciato dall'USMAF competente mentre le mascherine a utilizzo DPI (dispositivo di protezione individuale) devono rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 425/2016 e presentare la marcatura CE.

Data l'emergenza COVID-19, l'articolo 34, par. 3, [del D.L. 2 marzo 2020, n.9](#) prevede che, ai fini della protezione degli operatori sanitari, possano essere utilizzate anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

A tale riguardo, l'articolo 15, comma 2, del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) ("Decreto Cura Italia") specifica che i produttori, gli importatori e coloro che intendono immettere in commercio le mascherine chirurgiche prive di marchio CE devono inviare all'ISS un'autocertificazione in cui attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza.

Nel caso in cui, invece, si trattasse di mascherine a uso DPI prive di marcatura CE, l'operatore deve inviare analogo autocertificazione all'INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del suddetto Decreto Cura Italia.

Infine, la [Direttiva 4 del 17 marzo 2020](#) dell'ADM specifica che, sulla base di quanto disposto dall'Ordinanza del 15 marzo 2020 del Ministero della Salute, possono essere importati strumenti, apparecchi sanitari, DPI e dispositivi medici senza NOS, se destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica e Croce Rossa Italiana. In tal caso, il destinatario deve richiedere un parere favorevole all'Istituto Superiore di Sanità prima dell'utilizzo delle mascherine importate.

3.1.2 Svincolo diretto e svincolo celere

L'articolo 1 dell'[Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario](#) stabilisce che *"l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [...] provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la **celere sdoganalizzazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale** [...] nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 [...]"*.

L'articolo 2 dell'Ordinanza medesima, poi, specifica che “ADM *procede allo **svincolo diretto dei DPI** [...] **esclusivamente nei confronti** delle Regioni, Province Autonome, Enti territoriali locali, Pubbliche Amministrazioni [...], strutture ospedaliere pubbliche ovvero private [...], soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali”.*

Sulla base di tali disposizioni, il 28 marzo 2020 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito le [istruzioni](#) per lo svincolo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli altri prodotti connessi all'emergenza COVID-19, distinguendo la procedura di svincolo diretto da quella di svincolo celere.

Per quanto riguarda lo **svincolo diretto** dei dispositivi di protezione individuale (DPI), le istruzioni dell'ADM definiscono i “soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali” di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza sopra riportato come “*i soggetti che esercitano servizi essenziali e di pubblica utilità e/ o di interesse pubblico così come previsti dal DPCM 22 marzo 2020, modificato dal DPCM 25 marzo 2020 e meglio descritti ed individuati negli allegati ai predetti decreti*”. Alla luce di quanto riportato, tra i soggetti beneficiari dello sdoganamento diretto sembrano essere ricomprese anche le aziende di cui all'allegato 1 del DPCM 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione dell'attività aziendale attualmente in vigore. Nella [Determinazione Direttoriale prot. 102131/RU](#) dell'ADM del 30 marzo 2020, relativa anch'essa alle modalità attuative delle procedure di svincolo diretto e di svincolo celere, in realtà, viene eliminato il riferimento agli allegati dei DPCM.

Le [FAQ](#) dell'ADM sul tema, però, precisano che tutte le imprese “essenziali” – ovvero con codice ATECO non soggetto alla sospensione dell'attività o autorizzate dal Prefetto a continuare ad operare – possono accedere allo svincolo diretto, nei limiti e con le cautele del caso.

Per richiedere lo sdoganamento dei DPI destinati ai soggetti previsti dall'Ordinanza 6/2020 del Commissario Straordinario con tale semplificazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha istituito una procedura ad hoc e pubblicato il [modulo di richiesta](#).

L'ADM ha istituito, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1 dell'Ordinanza 6/2020, anche una procedura di **svincolo celere** per i beni non DPI importati da qualsiasi soggetto che possa provare che tali beni saranno utilizzati per contrastare il contagio da COVID-19. Anche qui, è necessario compilare il [modulo di richiesta](#) pubblicato sul sito dell'Agenzia.

I due modelli – l'uno da utilizzare per le importazioni di DPI e l'altro per le importazioni di prodotti non DPI – devono essere compilati e sottoscritti a cura del destinatario finale della merce ed essere presentati all'Ufficio delle Dogane competente per l'operazione di importazione.

Quando i prodotti sono importati sulla base delle due procedure sopra descritte, è esclusa la segnalazione per requisizione dei beni medesimi al Commissario Straordinario da parte dell'ADM. Quando i DPI, invece, sono destinati a soggetti diversi da quelli indicati nell'Ordinanza 6/2020, l'ADM è tenuta a inviarne comunicazione via PEC al Commissario Straordinario, in modo che quest'ultimo possa disporre, ove lo ritenga necessario, la requisizione della merce.

L'allegato al presente documento, di produzione interna, potrebbe risultare molto utile per gli importatori di mascherine. Se compilato correttamente e consegnato ai rappresentanti in dogana che curano le operazioni, agevola le importazioni identificando la procedura corretta da seguire.

3.1.3 Franchigia doganale

La [nota prot. 95863/RU del 19 marzo 2020](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce alcune indicazioni sul trattamento fiscale e sugli adempimenti da osservare per l'importazione di taluni prodotti, differenziati sulla base della tipologia di prodotto da importare, della natura dell'operazione e del soggetto importatore.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 57 del [Regolamento \(CE\) 1186/2009](#) e dall'articolo 68, lett. f) del [DPR 633/72](#), possono essere **importati in franchigia di dazi doganali e IVA** gli **strumenti e apparecchi** utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 74 e seguenti del suddetto Regolamento (CE) 1186/2009, dagli articoli 51 e seguenti della [Direttiva 2009/132/CE](#) e dall'art. 68, lett. f), DPR 633/72, possono essere importati in franchigia di dazi doganali le **merci importate** da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti **per essere distribuite gratuitamente** alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri o per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.

A tal proposito, la [Determinazione Direttoriale prot. 101115](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 27 marzo 2020 e le [istruzioni operative](#) pubblicate sul sito web dell'ADM precisano che è prevista la sospensione di dazi doganali e IVA all'importazione per i prodotti necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 destinati a Enti o Organizzazioni di diritto pubblico, altri Enti a carattere caritativo o filantropico e Unità di pronto soccorso, che vengono distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi, messe a disposizione delle stesse pur rimanendo di proprietà degli Enti autorizzati o importate dalle Unità di soccorso per far fronte alle proprie necessità durante per tutto il periodo di intervento. Tale sospensione è vincolata al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ADM, basata su un'autocertificazione che attesta l'utilizzo di tali prodotti da parte dei soggetti indicati, compilata dal destinatario finale dei prodotti medesimi.

Quando, poi, l'importazione viene svolta da un soggetto diverso dal destinatario finale, è necessario presentare alle autorità doganali un ulteriore [documento](#), compilato e sottoscritto dall'importatore, che riporta le generalità del destinatario.

Con riferimento alle procedure di sdoganamento, la nota prot. 95863/RU dell'ADM specifica che nelle relative dichiarazioni doganali andrà inserito in casella 37, dopo il codice regime 40 – relativo al regime dell'immissione in libera pratica con contestuale immissione in consumo – uno dei seguenti codici:

- C17 per la franchigia ex art. 57 del Regolamento (CE) 1186/2009;
- C26 per la franchigia ex art. 74 del Regolamento (CE) 1186/2009.

Il 3 aprile 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la [Determinazione Direttoriale 107042/RU](#) e la relativa [nota esplicativa prot. 107046/RU](#), che precisano che la Commissione europea ha adottato la [Decisione \(UE\) 2020/491](#) relativa all'esenzione dei dazi doganali e dell'IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti del COVID-19 effettuate dal 30 gennaio al 31 luglio 2020.

3.2 Misure all'esportazione

3.2.1 Sospensione dei termini per l'uscita della merce dall'UE

Dati i rallentamenti nelle consegne dovute alle misure restrittive e precauzionali poste in essere dai diversi Paesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la Commissione europea invita gli Uffici delle Dogane a non procedere con l'annullamento delle dichiarazioni di esportazione per **mancato visto uscire**, salvo che non sia espressamente richiesto dal dichiarante.

A tal proposito, la normativa prevede che se non vi è prova dell'effettiva uscita della merce dall'UE entro 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione doganale, l'Ufficio doganale di esportazione possa procedere con l'invalidazione della dichiarazione medesima.

3.2.2 Obbligo di autorizzazione all'export per taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)

Il 15 marzo 2020 è entrato in vigore il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/402](#) che, fino al 26 aprile 2020, subordina l'esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al rilascio di un'autorizzazione. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del suddetto Regolamento, infatti, *“senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata”*.

A causa del fatto che il mercato dei DPI e dei dispositivi medici è fortemente integrato – sia nella produzione sia nella distribuzione – anche a livello di taluni Paesi extra-UE, poi, si è reso necessario modificare il suddetto Regolamento. Il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/426](#), entrato in vigore il 21 marzo 2020, esclude dalla presentazione dell'autorizzazione le esportazioni dei DPI citati nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 verso i Paesi EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Alla luce di quanto appena riportato, l'obbligo di presentazione di autorizzazione all'esportazione è previsto per le spedizioni verso Paesi extra-UE diversi da quelli appena citati di occhiali e visiere o schermi protettivi, visiere o schermi facciali, dispositivi per la protezione di bocca e naso, indumenti protettivi e guanti (di tali categorie, nella misura sono ricompresi i prodotti che permettono una protezione contro i materiali potenzialmente infettanti).

L'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, oltre a indicare le categorie appena riportate, fornisce una descrizione più dettagliata dei prodotti e il codice di Nomenclatura combinata (NC, 8 cifre) in cui tali prodotti sono classificati.

In Italia, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione all'export è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: le domande devono essere inviate tramite PEC a dgue.10@cert.esteri.it, secondo il modello di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402. Le informazioni relative ai soggetti

che possono richiedere l'autorizzazione, ai documenti da presentare insieme alla domanda e ai tempi di rilascio sono riportate sul [sito](#) del Ministero.

3.2.3 Divieto di esportazione di strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi

Sulla base di quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 639 del 25 febbraio 2020, è vietato esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della Protezione civile.

Con l'OCDPC 641 del 28 febbraio 2020, poi, tale divieto è stato esteso agli strumenti e ai dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

Innanzitutto, è opportuno specificare che tali disposizioni si riferiscono al regime dell'esportazione e non a tutte le spedizioni al di fuori del territorio italiano. Pertanto, nel caso in cui i DPI e/o gli strumenti e dispositivi di ventilazione fossero destinati ad uno Stato membro dell'UE, non sarebbero soggetti ad alcuna restrizione.

Oltre a ciò, è importante ricordare che l'esportazione di taluni DPI è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'export, come previsto dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/102 e 2020/426 (vedi paragrafo 3.2.2).

Alla luce di quanto riportato, dunque, il divieto di esportazione di cui alle OCDPC 639 e 641 si applica ai soli beni non coperti dai Regolamenti (UE), ovvero agli strumenti e ai dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi e ai DPI non citati nei Regolamenti medesimi.

3.3 Misure legate al regime di transito

Con riferimento al regime di transito, è l'Ufficio doganale di partenza a decidere, sulla base di tutte le variabili che potrebbero incidere sulla durata del viaggio, il termine entro il quale la merce deve essere presentata all'Ufficio di destinazione.

A tale proposito, TAXUD invita gli Uffici doganali di partenza a prendere in considerazione i maggiori tempi derivanti dalle misure restrittive e precauzionali poste in essere dai diversi Paesi per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Inoltre, la Commissione consiglia agli Uffici doganali di destinazione di considerare eventuali ritardi nella presentazione della merce come non imputabili al titolare del regime o al vettore, al fine di poter considerare l'operazione come avvenuta entro i termini previsti, in linea con quanto previsto dalla normativa in materia.

4. Misure relative agli scambi intra-unionali

Con [nota prot. ADMUC/96781/RU](#) del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, ai sensi dell'art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono sospesi i termini della scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'art. 50, comma 6, del D.L. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n. 427/93.

L'adempimento sospeso può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine del 30 giugno 2020.

Sulla base del fatto che l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha sottolineato che la suddetta sospensione determina un'interruzione del flusso di importanti informazioni verso l'Istituto medesimo, l'ADM, con [nota prot. 97600 RU](#) del 26 marzo, invita comunque gli operatori economici che si trovano nella condizione di poter

procedere all'adempimento a trasmettere le dichiarazioni INTRA secondo le scadenze previste, non avvalendosi della proroga.

Anche il pagamento delle accise sull'energia elettrica, gas, carbone, etc. può avvenire entro il termine massimo del 30 giugno 2020. A tal proposito, è opportuno specificare che l'alcol utilizzato per la fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante, anche al fine di sopperire alla loro crescente carenza, è in esenzione da accisa.

5. Tabella riassuntiva

La seguente tabella non è da considerarsi esaustiva.

La trattazione di ogni singolo punto della tabella medesima è svolta nei paragrafi precedenti.

	AMBITO	SOLUZIONE
1	Classificazione doganale	La WCO (o OMD) ha fornito i codici SA dei beni volti a fronteggiare l'emergenza. L'ADM ha completato e integrato il documento WCO con i codici TARIC
2	Presentazione nuove domande di autorizzazione	TAXUD: Invito agli operatori a non presentare domande, se non urgenti e necessarie ADM: Non accettazione o invito a ritirare le domande presentate, se non accettate e se non urgenti e necessarie. Diniego delle domande accettate, se ad un primo stadio dell'istruttoria e se non urgenti e necessarie.
3	Procedure di sdoganamento	Invito a utilizzare la procedura ordinaria presso luogo approvato
3.1	Misure all'import	
3.1.1	Import di mascherine	Possibilità di importare mascherine – sia chirurgiche sia DPI – senza marcatura CE, seguendo le apposite procedure
3.1.2	Svincolo diretto e svincolo celere	Possibilità di utilizzare procedure ad hoc per le import di DPI (svincolo diretto) e altri beni (svincolo celere) legati all'emergenza, senza il rischio di requisizione (per i DPI senza svincolo diretto, l'ADM procede con una segnalazione per potenziale requisizione al Commissario Straordinario)
3.1.3	Franchigia doganale	Possibilità di importare beni destinati a specifici soggetti, senza assolvere dazi e IVA
3.2	Misure all'export	
3.2.1	Sospensione termini di uscita merce	Invito agli Uffici di esportazione a non annullare le dichiarazioni, senza la prova dell'uscita entro i 150 giorni.
3.2.2	Obbligo autorizzazione all'export	Obbligo di presentazione di un'autorizzazione all'esportazione per le spedizioni extra-UE – fatta eccezione per quelle destinate a Paesi EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), i Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM), le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano – di taluni DPI
3.3.3	Divieto export strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi	Divieto di export, salvo autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile
3.3	Misure legate al transito	TAXUD: Invito agli Uffici di partenza a stimare maggiori tempi per la presentazione della merce a destino. Invito agli Uffici di destinazione a considerare le presentazioni delle merci avvenute in ritardo come fossero avvenute entro la scadenza

4	Misure legate agli scambi intra-UE	Presentazione degli elenchi INTRA e pagamento delle accise possibile fino al 30 giugno 2020, senza sanzioni.
---	---	--

ALLEGATO

Spett. le
Ufficio delle Dogane di _____

OGGETTO: _____(inserire nome azienda). IMPORTAZIONE DI MASCHERINE.

Con la presente, la Scrivente dichiara che le mascherine contenute nella spedizione in oggetto sono da considerarsi:
(barrare l'opzione corretta)

- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) con marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016
- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) senza marcatura CE ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

(Si allega copia dell'autorizzazione dell'INAIL)

- Dispositivi medici con marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e successivo Regolamento (UE) 2017/745
- Dispositivi medici senza marcatura CE ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

(Si allega copia dell'autorizzazione dell'ISS)

- Mascherine filtranti senza marcatura CE, né DPI né dispositivi medici, ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Il sottoscritto è, inoltre, consapevole:

- Di essere penalmente sanzionabile se rilascia falsa dichiarazione (ex art.76 D.P.R. 445/2000),
- Di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (ex art.75 D.P.R. 445/2000),
- Che l'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (ex art.71 D.P.R. 445/2000).

Data e firma
